

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La direttiva del Consiglio 89/391/CEE, adottata nel giugno 1989, concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. La Direttiva mette in rilievo la necessità che i datori di lavoro introducano misure atte a prevenire rischi occupazionali, l'eliminazione di fattori di incidente e l'introduzione di corsi di formazione. Le misure adottate dovrebbero condurre alla seguenti attività nel campo della protezione delle vie respiratorie:

- Valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro da parte di un responsabile della sicurezza preparato che determini il tipo e l'importanza del pericolo o pericoli che potrebbero incidere sull'integrità del sistema respiratorio di ciascun lavoratore
- Mettere a confronto i rischi incontrati a fronte dell'elenco delle sostanze tossiche controllate, i cui limiti di esposizione professionale (LEP) sono collegati a norme legislative nazionali o europee
- Controllare il rischio, in genere una sostanza tossica, alla fonte per evitare l'esposizione collettiva prima di fornire misure protettive individuali per la respirazione
- Modificare il metodo di lavoro e la disposizione del posto di lavoro al fine di ridurre l'esposizione e l'impatto del rischio respiratorio
- Fornire gratuitamente l'opportuno dispositivo di protezione respiratoria selezionato dopo la valutazione del rischio specifico per ciascun posto di lavoro
- Fornire ai dipendenti istruzioni e informazioni per l'uso corretto dei DPI forniti in dotazione
- Facilitare canali di comunicazione per il miglioramento continuo delle condizioni di protezione respiratoria disponibili nell'ambiente di lavoro
- Mantenere una documentazione aggiornata della valutazione dei rischi incontrati e delle misure adottate

I LEP sono i limiti soglia che definiscono la massima "concentrazione ammissibile di una sostanza pericolosa nell'aria dell'ambiente di lavoro per un determinato tempo di esposizione" (normalmente un turno di 8 ore). I limiti indicati nei LEP variano da un paese all'altro secondo l'interpretazione che gli Stati Membri danno dei propri compiti di controllo su tali sostanze pericolose. I datori di lavoro devono effettuare misurazioni tecniche per monitorare con regolarità il livello (concentrazione) di una sostanza pericolosa, confrontare queste informazioni con i risultati di filtrazione previsti per il dispositivo di respirazione e scegliere l'efficienza di filtrazione necessaria a ridurre la concentrazione delle sostanze pericolose a un livello ammissibile al di sotto del livello accettabile al di sotto del corrispondente LEP nazionale. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: http://osha.europa.eu/en/good_practice/topics/dangerous_substances/oel/faq.stm/

I dispositivi di protezione respiratoria sono classificati come Categoria 3 (progettazione complessa) in conformità con la Direttiva del Consiglio 89/686/CEE sui requisiti minimi in materia antinfortunistica per lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione individuali (DPI) sul posto di lavoro. I dispositivi di protezione respiratoria sono previsti per proteggere da un pericolo mortale o da pericoli che potrebbero danneggiare in modo grave e irreversibile la salute, i cui effetti immediati il progettista presume che l'utilizzatore non riesca a individuare in tempo sufficiente.

L'elenco europeo di norme per i dispositivi di protezione respiratoria comprende: EN 132- Definizioni dei termini e pittogrammi, EN 134- Nomenclatura dei componenti, EN 143- Filtri particellari: Requisiti, collaudo, marcatura.

La Norma Europea EN 149:2001, Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: Semimaschere filtranti per proteggere dalle particelle - Requisiti, collaudi, marcatura, definisce le caratteristiche di una semimaschera filtrante e ne limita l'applicazione alla protezione sia da liquidi che da aerosol liquidi (con l'eccezione degli apparecchi destinati alla fuga). La norma stabilisce i requisiti di fabbricazione e di performance e fornisce criteri di classificazione secondo l'efficienza di filtrazione espressa come valore massimo ammesso per la perdita verso l'interno (80% dei campioni analizzati secondo il paragrafo 8.5) in tre classi: FFP1: 22%, FFP2: 8%, FFP3: 2%. Infine, impone al produttore di fornire istruzioni per la manutenzione, la pulizia e la disinfezione dei dispositivi di protezione respiratoria di cui si prevede l'uso per periodi superiori a un solo turno.

L'efficienza di filtrazione per classe di semimaschera, in genere chiamata respiratore, viene normalmente completata dall'uso del fattore di protezione nominale (NFP) che fornisce un'indicazione del numero di volte in cui la semimaschera proteggerà chi la indossa: sino a 4 volte il LEP della sostanza per una classe FFP1, 10 volte il LEP per una FFP2 e 50 volte il LEP per una FFP3. Per la scelta dei dispositivi di protezione respiratoria, gli enti di ogni paese europeo potranno fornire schemi diversi per i fattori di protezione.

L'intenzione di Kimberly-Clark è quella di fornire prodotti in alternativa e dati che consentano ai professionisti specializzati di compiere una scelta informata. Le raccomandazioni dei nostri rappresentanti non possono essere considerate come sostitutive della valutazione del rischio e dovrebbero essere prese solo come una guida per la scelta di prodotti alternativi basata su una valutazione del rischio già completata e, in particolare, per la scelta della classe di filtrazione.

Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie Kleenguard* è conforme alla Direttiva Europea 89/686/CEE per i dispositivi di protezione individuale, è stato progettato e collaudato a norma EN 149: 2001, e reca il marchio CE. La simultanea conformità ad altre norme globali non rappresenta un conflitto con l'ottemperanza ai requisiti legali vigenti in Europa.